

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

della SOCIETÀ AGRICOLA MAZZAPORRO DUCHESSA - SOCIETÀ SEMPLICE, con sede legale in Marsala (TP) nella Via XI Maggio n. 56, codice fiscale e numero 01517720817 d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Signora Maria Consolata Morassutti Vitale, nata a Padova (PD) il 12.8.1966 codice fiscale MRS MCN 66M52 G224S, rappresentata e difesa, in virtù della speciale procura *ad litem* estesa in calce, dall'Avv. Biagio Bosco del Foro di Trapani, abilitato al patrocinio dinnanzi le Magistrature superiori, con studio legale in Trapani nella Piazza Sant'Agostino n.12 (*codice fiscale BSC BGI 59T10 L331C - fax n. 0923 873004 – mail P.E.C. biagio.bosco@avvocatitrapani.legalmail.it*) con domicilio eletto per il giudizio in Palermo nella Via Gen. Arimondi n. 2/q, presso lo studio legale dell'Avv. Danila Maria Cumbo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazione inerenti il giudizio al proprio detto indirizzo P.E.C.;

ricorrente

CONTRO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA PER LA SICILIA- Servizio 11° Palermo, Piazza Marina – Palazzo Zecca - in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con domicilio eletto per ragioni di Ufficio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Palermo (90100) nella Via Alcide De Gasperi n.81;

resistente

CONTROINTERESSATI

- **AZIENDA AGRICOLA LO PINTO SERGIO**, Contrada Branno - 90035 - Marineo

- (Palermo), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Marineo (PA) – 90035 – nella Contrada Branno s.n.c., codice fiscale LPN SRG 83T04 G273L, mail P.E.C.: lopinto.sergio@pec.it;
- AZIENDA AGRICOLA C.O.S. DI CILIA G. & OCCHIPINTI G. - SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE (posizione in graduatoria n. 9), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (RG) - 97019 - nella Contrada Baucino, codice fiscale 00412800880, mail P.E.C.: cos@pec.it;
 - FEUDO SAN MARTINO s.r.l. - SOCIETÀ AGRICOLA (posizione in graduatoria n. 35), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Calogero Agliata, con sede in Caltanissetta (CL) - 93100 - nel Viale della Regione n. 45 G, codice fiscale 01379170853, mail P.E.C.: feudosanmartino@legalmail.it;
 - CONTE TASCA D'ALMERITA - SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (posizione in graduatoria n. 322), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, signor Lucio Mastrogiovanni Tasca, con sede in Palermo (PA) - 90129 - nella Via dei Fiori n. 13, codice fiscale 06056430827, mail P.E.C.: contetasca@pec.it;
 - AZIENDA AGRICOLA CENTONZE ANTONINO ANDREA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castelvetro (TP) - 91022 - nella Via S.S. 115 n. 103, codice fiscale CNT NNN 69A21 F061N, mail P.E.C.: antoninoandrea.centonze@pec.agritel.it;
 - AZIENDA AGRICOLA STABILE AK SOCIETÀ AGRICOLA (posizione in graduatoria n. 12), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castellammare del Golfo (TP) - 91014 - nella Via Pacinotti n. 13, codice fiscale 02478660810, mail P.E.C.: agricolastabileak@pec.it - antonino.stabile@ordineingegneritrapani.it;
 - AZIENDA AGRICOLA FONTANA MATTEO (posizione in graduatoria n. 68), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gibellina (TP) - 91024 - nella Via G. Di Giovanni n. 32, codice fiscale FNT MIT 77H14 C286K, mail P.E.C. agr.matteofontana@pec.it;
 - AZIENDA AGRICOLA FONTANA GIUSEPPE (posizione in graduatoria n.

- 93), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gibellina (TP) - 91024 - nel Viale Giuseppe Tomasi di Lampedusa n. 77, codice fiscale FNT GPP 85D23 H700Z, mail P.E.C.: g.fontana85@pec.it;
- AZIENDA AGRICOLA MERCADANTE MARIA (posizione in graduatoria n. 74), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castellammare del Golfo (TP) - 91014 - nella Via G. Laudani n. 83, codice fiscale MRC MRA 71H62 C130I, mail P.E.C.: agricolamercadante@pec.it;
 - AZIENDA AGRICOLA TERRA DEL SOLE SOCIETA' SEMPLICE (posizione in graduatoria n. 148), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castellammare del Golfo - Frazione Balata di Baida - 91014 - nella Via Pacinotti n. 20, codice fiscale 02482440811, mail P.E.C.: terradelsoless@pec.it;
 - AZIENDA AGRICOLA FARACI MASSIMO (posizione in graduatoria n. 340), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassuolo (MO) - 41049 - nel Piazzale Porrino n. 3, codice fiscale FRC MSM 50R09 A086F, mail P.E.C.: faracimassimo1950@pec.it;
 - RALLO ANGELICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani, codice fiscale RLL NLC 43P54 E974I, mail P.E.C.: a.rallo@pec.it;
 - ANGILERI SEBASTIANO (posizione in graduatori n. 483), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani, codice fiscale NGL SST 66B01 E974L, mail P.E.C.: sebastianoangileri@pec.it;
 - ANGILERI MARGHERITA SILVANA (posizione in graduatoria n. 508), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani, codice fiscale NGL MGH 62D56 E974T, mail P.E.C. margheritaangileri@pec.it;
 - FRAZZITTA ANTONINO SALVATORE (posizione in graduatoria n. 423), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani, codice fiscale FRZ NNN 66E12 E974U, mail P.E.C.: antoninosalvatorefrazzitta@gigapec.it.

PER LA RIFORMA PARZIALE

della sentenza resa *inter partes* dal T.A.R. Palermo n.1803/2020 del 19/5/2020, pubblicata il 2/9/2020, a definizione del ricorso di primo grado rubricato al n. 1913/2018 Reg.Ric., con la quale, in **accoglimento parziale dei motivi di ricorso**, l'adito T.A.R. di Palermo ha annullato solo parte dei provvedimenti impugnati, limitatamente:

- a. al mancato riconoscimento del punteggio per il criterio A6);
- b. alla errata indicazione della spesa ammissibile;
- c. all'ammontare del contributo erogabile come riportato nell'impugnata graduatoria;
- d. impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione;
- e. compensate le spese di lite.

Della detta sentenza viene qui richiesta la riforma parziale per i motivi di ricorso non accolti in primo grado e per i motivi di impugnazione di seguito dedotti, **previa la concessione della sospensione in via cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati (non annullati dal primo Giudice)**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

L'odierna ricorrente società agricola Mazzaporro Duchessa si vedeva costretta all'impugnazione dinnanzi al TAR Palermo della graduatoria delle *domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio*, di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013.

Più precisamente, l'impugnazione in primo grado veniva proposta

AVVERSO

1. **il D.D.G. n.1910/2018 del 8/8/2018 (All.1)** emanato dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Sicilia dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2° - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – pubblicato con valore

legale in data 10/8/2018 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura e del PRS Sicilia (**All. 2**), avente ad oggetto la “*Approvazione, in sostituzione degli elenchi allegati al D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio*”, di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole “ nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013, come indicate nella graduatoria definitiva rettificata di cui all’**Allegato 1 dello stesso D.D.G.** (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) (**graduatoria qui allegata sub All. 3**) contenente “*Elenco regionale definitivo rettificato delle domande ammissibili e relativo punteggio*”, con il quale la ricorrente Società Agricola Mazzaporro Duchessa società semplice è stata (erroneamente ed illegittimamente) collocata al n. 448 della graduatoria finale delle domande di partecipazione al detto Bando 2016 Sottomisura 4.1 (**il detto Bando si allega sub All. 4**), ammesse secondo il punteggio definitivo complessivamente assegnato a ciascuna ditta richiedente in relazione ai criteri di selezioni rispettivamente convalidati per ciascuna ditta.

2. (anche solo cautelativamente e quale atto presupposto del primo impugnato) il precedente D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018 (**All.5**) emanato dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Sicilia dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2° - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – pubblicato con valore legale in data 26/6/2018 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura e del PRS Sicilia (**All. 6**), avente ad oggetto la “*Approvazione elenchi definitivi delle domande di sostegno di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole* “ nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013, **come indicate nella graduatoria Allegato 1 dello stesso D.D.G.** (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) (**graduatoria qui allegata sub All. 7**) contenente “*Elenco regionale definitivo delle domande ammissibili e relativo punteggio*”,

PER L'ANNULLAMENTO (PARZIALE)

dei medesimi atti e delle graduatorie delle domande ammesse con i relativi punteggi

ad essi D.D.G. rispettivamente allegate sub numero 1 (costituendone parte integrante e sostanziale) nonché, ove occorra, per l'annullamento degli eventuali atti presupposti, nonché di ogni eventuale atto ulteriore e conseguente, per i motivi di ricorso di seguito esposti.

PREMESSA

L'odierna Società ricorrente ha ritualmente inoltrato all'Ispettorato Agricoltura di Palermo domanda di partecipazione (**All. 8**) al sostegno finanziario di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013.

Detta domanda (*allegata sub 7 con la relativa ricevuta di accettazione*) risulta ritualmente presentata in via telematica e contraddistinta dal n. 54250369540, data di ricezione del giorno 8/8/2017, numero di protocollo AGEA.ASR.2017.0938872.

Il **D.D.G. n. 1910/2018 del 10/8/2018**, che qui si impugna, **ha approvato, a parziale modifica** degli elenchi allegati al precedente D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018, gli **elenchi regionali definitivi (già) modificati** delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ed all'**Art. 1** statuisce testualmente che “ *In conformità alle premesse, sono approvati, in sostituzione degli elenchi (già) allegati al DDG n.1501 del 25/6/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ... specificate all'Allegato 1 - Elenco regionale definitivo **rettificato** delle domande ammissibili e relativo punteggio ...* ” (ragion per cui il precedente DDG n.1501/2018, viene qui impugnato solo cautelativamente e quale atto presupposto, non essendo più in vigore la graduatoria ad esso allegata, poiché integralmente sostituita dalla nuova graduatoria allegato 1 dell'ultimo DDG n.1910/2018 qui allegata, come detto, sub All.3).

E' dato quindi rilevare *per tabulas* dalla qui allegata (**All. 3**) graduatoria delle domande ammesse e relativo punteggio, che la domanda di sostegno finanziario della ricorrente Società Agricola Mazzoporro Duchessa è stata inserita (erroneamente ed illegittimamente) nell'elenco delle domande ammissibili alla **posizione n. 451¹, con**

¹ Nella precedente graduatoria allegata al DDG n.1501/2018 la posizione in graduatoria della società

il punteggio di punti 42 su 71 punti richiesti in domanda, per la mancata attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione A5 - A6 – A8 (si produce al riguardo **la scheda istruttoria – Allegato 9** - redatta dalla P.A. regionale per l'attribuzione del punteggio, acquisita dallo scrivente difensore con accesso agli atti amministrativi, **con nota di ricezione** del 8/8/2018 della documentazione richiesta).

* * * * *

La ricorrente (pur avendone pieno diritto ed interesse) risulta *rebus sic stantibus*, di conseguenza, esclusa dalla concreta possibilità attuale di accedere al finanziamento richiesto, essendo posta al n. 451 della graduatoria con il punteggio di 42, poichè **erroneamente ed illegittimamente non convalidati ben 27 punti che avrebbero portato alla convalida del punteggio complessivo di punti 71 e quindi alla posizione di almeno n.76 della graduatoria finale.**

Più in particolare, **non risultavano convalidati alcuni punteggi indicati dalla stessa ricorrente in relazione ai criteri di selezione A5 (punti 12) – A6 (punti 14) – A8 (punti 3) indicati nel Bando** e poichè la dotazione finanziaria di cui all'Art. 3 del Bando - ammonta a complessivi € 100.000.000,00 (**All. 4**) essa risulta quindi appena sufficiente a soddisfare le richieste di finanziamento delle ditte presenti in graduatoria, all'incirca fino alla ditta n. 111 delle domande ammesse con punteggio 70, come da allegato **prospetto sintetico** redatto dalla stessa ricorrente (**All. 10**).

Al fine detto, ed al fine (anche solo cautelativo) della necessità di instaurare un corretto contraddittorio, è stata individuata, come una delle tante possibili parti controinteressate l'azienda agricola Sergio Lo Pinto classificata al n. 96 della graduatoria in questione con il punteggio di punti 70.

* * * * *

Per ciò che riguarda il ricorso dinnanzi al TAR, i motivi di impugnazione sono stati diretti alla **mancata convalidazione dei detti punteggi erroneamente ed illegittimamente non assegnati: A5 (punti 12) – A6 (punti 14) e A8 (punti 3).**

ricorrente era la **numero 448**;

Si riportano di seguito le descrizioni dei detti criteri di selezione, che qui riguardano, come riportati nella scheda istruttoria utilizzata dalla P.A. regionale per la convalida dei relativi punteggi:

A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata I.G.P., D.O.P., SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione (DOP – IGP punti 12)

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola (s)oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata. Per il settore zootecnico il punteggio sarà attribuito anche alle aziende che rispettano il sistema di rintracciabilità di filiera ISO 22005 e/o etichettatura facoltativa di carni bovine (Reg. 1760/2000) e qualora commercializzino almeno il 50% della produzione come certificata con i suddetti sistemi.

A6 - Iniziative finalizzate al completamento della filiera (14 punti)

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale, proposta da imprenditori agricoli singoli o associati (nelle forme giuridiche previste dalla legge italiana e dal Codice Civile), contenga:

- investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera "interventi al di là della sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti";
- investimenti riguardanti il potenziamento di fasi della filiera già esistenti per la stessa tipologia di prodotto, con un aumento della potenzialità di lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali rispetto all'esistente di almeno il 50%.

A8 - Innovazione (punti 3)

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto; inoltre il punteggio è attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto.

* * * * *

Va ulteriormente evidenziato in premessa che le vicissitudini occorse alla società ricorrente (nonché a tante altre ditte) con riferimento alla anomala istruttoria amministrativa della pratica, a causa delle registrate gravi negligenze e carenze degli uffici amministrativi regionali e periferici, non sono state poche e di esse può cogliersi (seppur in maniera sintetica) manifesta evidenza documentale dalla parte premessa del medesimo D.D.G. n.1910/2018 qui impugnato, laddove nel corpo della premessa si dà atto che:

- già con precedente D.D. del Servizio 2 n.3507 del 16/11/2017 erano stati approvati gli elenchi regionali provvisori di graduatorie delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (**la ricorrente, erroneamente ed illegittimamente, non era stata compresa in detto primo elenco**);
- dette graduatorie, non pubblicate e non comunicate alle ditte richiedenti, vennero poi rettificata dal successivo D.D. del Servizio 2 n. 3911 del 5/12/2017 a seguito di segnalazioni e/o ricorsi interni (in via amministrativa) agli organi istruttori inoltrati da parte delle ditte richiedenti (che probabilmente avevano avuto informale notizia della definizione delle graduatorie), ovvero per provvedimenti adottati dagli organi istruttori in autotutela (**la ricorrente, erroneamente ed illegittimamente, non era stata compresa nemmeno in detto secondo elenco**).

La società ricorrente, come detto, anche in tal secondo provvedimento non risultava presente nella graduatoria rettificata delle domande ammesse (in via provvisoria) col D.D. Servizio 2 n.3911 del 5/12/2017 e solo dopo aver appreso dell'assurdo

sviluppo amministrativo-istruttorio del Bando in questione e dopo lagnanze e censure per l'esclusione dalla graduatoria rettificata, manifestate con chiarimenti resi (dal tecnico di parte incaricato della pratica alla P.A. regionale e periferica addetta all'istruttoria) era stata ammessa in graduatoria (n.448) con il citato D.D.G. n.1501/2018, tuttavia in posizione di graduatoria errata ed illegittima per la mancata convalida da parte dell'organo istruttorio di ben 29 punti di cui ai detti criteri di selezione A5 – A6 e A8; posizione poi mutata (anche in peggio) con il n. 451 con l'ultima graduatoria impugnata.

Come può evincersi *per tabulas* dal tenore della parte premessa del DDG impugnato, molte ditte richiedenti, hanno avuto il vantaggio e l'opportunità (o la furbizia levantina) di chiarire **in via amministrativa** agli organi istruttori – amministrativi la correttezza di proprie posizioni progettuali indicate in domanda, ed infatti già il citato D.D. Servizio 2 n.3911 del 5/12/2017 attesta intervenute modificazioni e/o rettifiche (di ufficio) alla graduatoria delle domande ammesse.

La ditta ricorrente ha semplicemente ottenuto l'ammissione in graduatoria a seguito di diverse riunioni ufficiali tenute in Assessorato promosse dall'Ordine degli Agronomi (nota Ordine 23/11/2017 sub **All. 11**) ed a seguito di chiarimenti resi dall'Assessorato medesimo con le **Disposizioni operative (All. 4.1)** nonché con le **Disposizioni attuative (All. 4.2)** sulle quali sono state successivamente resi e pubblicati ulteriori chiarimenti ufficiali dell'Assessorato con **FAQ - domande e risposte - (All. 4.3)**, senza però poter mai interloquire in via semplicemente amministrativa sui punteggi non convalidati e trovandosi quindi oggi costretta, proprio malgrado, a dover agire a tutela delle proprie ragioni e dei propri interessi, esclusivamente in via giudiziaria, con evidente e documentale nonché illegittima disparità di trattamento tra le ditte che hanno presentato la domanda di sostegno.

Ciò appare ancor più grave laddove, nel DDG n.1910/2018 del 10/8/2018 che qui si impugna si dà ulteriore atto che **le graduatorie già rese definitive con il precedente DDG n.1501/2018 del 25/6/2018 sono state ancora una volta rettificate** dagli organi istruttori per segnalazioni ricevute dagli interessati ovvero in autotutela con le seguenti testuali (ed inverosimili) parole pubblicate: “*Considerato che*

*gli Ispettorati Agricoltura della Sicilia ... con nota prot. n. 17013 del **31.7.2018** hanno comunicato di avere apportato in autotutela talune modifiche ai dati contenuti negli elenchi di cui al DDG n. 1501 del 25.6.2018 sopra citato, stante le osservazioni formulate da parte di soggetti richiedenti il sostegno dell'Assessorato Agricoltura e agli Uffici periferici e l'ulteriore revisione dell'attività istruttoria già espletata da parte di alcune Commissioni periferiche ... DECRETA ... (di approvare in sostituzione degli elenchi definitivi (già rettificati) già allegati al DDG n.1501/2018 i nuovi elenchi (ulteriormente) rettificati, allegati al DDG n.1910/2018)”*

Ma come è possibile che in Sicilia accada tutto ciò in un Assessorato Regionale laddove, peraltro, l'**art. 7 del citato Bando** (citato All. 4) **espressamente indica la via dell'impugnazione giurisdizionale amministrativa** per far valere esclusioni e non invece “negoziati informali e lobbystici tenuti individualmente da taluno nei corridoi dell'Assessorato o presso gli organismi periferici di istruzione” per rettificare far passare e convalidare domande e punteggi delle ditte richiedenti !!! ???

In buona sostanza, nella fattispecie che qui riguarda, nella graduatoria definitiva approvata (rettificata) vigente ² che riguarda la posizione della società ricorrente Mazzaporro Duchessa (sia al n.448 della graduatoria allegata al DDG n.1501/2018 sia al n.451 del DDG n.1910/2018), **non sono stati erroneamente nonché illegittimamente riconosciuti e convalidati i punteggi di seguito indicati** ed è stata indicato un importo di finanziamento (e contributo pubblico) richiesto dalla società qui ricorrente del tutto infondato, precisamente:

1. Punti 12, con riferimento al descritto **criterio di selezione A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata I.G.P., D.O.P., SQNPI, SQNZ** e regimi facoltativi di certificazione.

Come sopra chiarito, il criterio in questione precisa che il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola (s)oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate **I.G.P., D.O.P.** (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora

² salve ulteriori e nuove felici intuizioni degli organi amministrativi e/o politici dell'Assessorato Regionale;

commercializzati almeno il 50% della produzione come certificata.

Non è stato dunque (*erroneamente ed illegittimamente*) riconosciuto al riguardo il **punteggio di 12 punti** attribuito alle Aziende con produzioni di qualità certificata IGP e DOP che alla Società ricorrente spetta a pieno titolo per la produzione di qualità di uve da vino della propria azienda.

In particolare la condotta periferica delegata all'istruttoria (*che risulta essere quella di Petralia – Madonie*³) cui è stata assegnata la pratica, unica tra le condotte agrarie incaricate di esaminare le domande di aiuto presentate, ha utilizzato come motivazione (*errata ed illegittima*), per la mancata convalida del punteggio di 12 punti, la “*mancanza di una attestazione dell’ente di controllo o certificato e/o scheda vitivinicola*”.

2. Punti 14, con riferimento al descritto criterio di selezione A6 - Iniziative finalizzate al completamento della filiera (max 14 punti) – secondo cui il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale, proposta da imprenditori agricoli singoli o associati (nelle forme giuridiche previste dalla legge italiana e dal Cod. Civ.), contenga:

- investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all’introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera “interventi al di là della sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti”;
- investimenti riguardanti il potenziamento di fasi della filiera già esistenti per la stessa tipologia di prodotto, con un aumento della potenzialità di lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali rispetto all’esistente di almeno il 50%.

Dall’organo istruttorio detto, non è stato dunque (*erroneamente ed illegittimamente*)

³ Usualmente delegata, per maggiore competenza specifica e per comprensibili ragioni logistiche dei luoghi, all’istruttoria delle pratiche di allevamento relative alle comunità montane delle Madonie, e quindi presumibilmente meno vocata alle problematiche specifiche delle produzioni agricole di qualità DOP o IGP di uve o olio;

riconosciuto al riguardo il **punteggio di 14 punti** per iniziative finalizzate al completamento della filiera mediante il potenziamento di fasi della filiera, con la seguente motivazione: *“ la ditta non realizza investimenti per la lavorazione e/o trasformazione ma solo locali per la commercializzazione”* .

3. Punti 3, con riferimento al criterio di selezione A8 - Innovazione – secondo cui il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti volti all’introduzione nell’azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto; inoltre il punteggio è attribuito in proporzione all’incidenza percentuale della spesa per l’investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto.

La motivazione addotta per la mancata convalida del punteggio di 3 punti, è la seguente: *“non produce documentazioni relativi ad attrezzature introdotte nel mercato < 2 anni”*

4. Errata indicazione dell’importo degli investimenti e del contributo richiesto.

Nella stessa graduatoria approvata (ed allegata) l’importo del finanziamento relativo al programma di sviluppo rurale richiesto dalla società ricorrente, viene **erroneamente ed illegittimamente indicato dall’Assessorato Regionale in € 333.399,86 (quale importo di progetto) ed in € 166.699,95 (quale contributo pubblico richiesto)**, laddove invece **l’importo corretto** della domanda di investimenti presentata dalla società ricorrente supera il milione di euro con una indicazione specifica di **spesa complessiva per investimenti di € 1.267.780,59 (Iva compresa; € 1.056.541,48 Iva esclusa) ed una richiesta di contributo pubblico di € 672.898,94** (pag.22 di 29 della citata domanda di sostegno – All. 6 – nonché pagg.14/15 del Piano Aziendale di cui alla domanda di sostegno).

IL RICORSO AL T.A.R. VENIVA AFFIDATO AI SEGUENTI MOTIVI

1. VIOLAZIONE E FALSA (NONCHÉ ERRATA) APPLICAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI CIRCOLARI NONCHÉ DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Deve premettersi che, come noto, la violazione di legge si concreta laddove vi sia una norma giuridica violata, intendendo per tale non solo la legge in senso formale ma anche in senso materiale; quindi potrà trattarsi anche di atti equiparati (decreti legge, legge delegata) ovvero regolamenti, bandi, statuti; non rientrano nella espressione “legge” le circolari poiché esse in genere sono norme interne e non costituiscono leggi materiali; la violazione di circolari va invece inquadrata nella figura dell’eccesso di potere ed in tal senso, pertanto, deve intendersi il vizio di illegittimità degli atti qui denunciato, ed il motivo specifico di impugnazione, laddove riferito a circolari operative del Bando.

I criteri di selezione delle domande, con la convalida dei singoli punteggi, è disciplinato dall’art. 5 del citato Bando che indica sia i “Principi dei criteri di selezione” che la “Descrizione dei criteri” di valutazione e convalida ⁴.

I criteri di selezione qui in contestazione, come detto, riguardano la mancata convalida dei punti A5 (punti 12) – A6 (punti 14) – A8 (punti 3) sopra richiamati ed illustrati (pagg.4 e 5 del Bando All sub 4 e pagg. 2 e 3 della scheda istruttoria All. sub 8).

Dal tenore delle motivazioni espresse in seno ai verbali istruttori (scheda istruttoria) di esame della domanda di sostegno e convalida dei criteri di selezione indicati (citato All. 8), si evince chiaramente che esse risultano assai “stringate”, imprecise, insufficienti, contraddittorie, infondate illegittime ed errate.

Dette citate motivazioni (già sopra riportate) si riassumono, precisamente:

criterio A5: *“mancanza di una attestazione dell’ente di controllo o certificato*

⁴ **Disposizioni attuative parte specifica - Sottomisura 4.1 (fanno parte integrante del DDG n. 6470 del 24.10.2016)** Punto 11 (pag. 10). Criteri di selezioneLa valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, indicati sul sito www.psrcicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando.

e/o scheda vitivinicola”.

criterio A6: *“la ditta non realizza investimenti per la lavorazione e/o trasformazione ma solo locali per la commercializzazione”*

criterio A8: *“non produce documentazioni relativi ad attrezzature introdotte nel mercato < 2 anni“*

Esse violano e travisano appieno la normativa del Bando laddove all’art. 5 disciplina i principi e le descrizioni dei criteri di selezione nonché le **Disposizioni operative** (di cui alla nota Prot.n.42665 del 1/9/2017 sub **All. 4.1**) laddove:

- alle pagg. 5/6 di detta nota operativa vengono specificati e chiariti i criteri interpretativi e le valutazioni da darsi a ciascuna specifica istanza ed al corredo della documentazione probante prodotta dalla ditta a sostegno della domanda di finanziamento ⁵
- laddove, ancora in seno al **FAQ domande e risposte** (PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1) (**All. 4.3**), precisamente domande/risposte n.ri 13 – 18 – 33 ed ancora n.ri 27 – 28 – 134 – 144 – 187 – 188.

Dalle indicazioni specifiche quindi fornite dalla P.A. con detti richiamati documenti e testi si evince chiaramente quanto segue.

A5 - riguardo al criterio A5 (punti 12) non è richiesta dal Bando né dalle istruzioni ed indicazioni operative alcuna attestazione e/o certificazione dell’ente di controllo e/o scheda vitivinicola semplicemente perché non esiste un ente controllore e/o certificatore generale del DOP IGT (produzione di qualità, nel caso di uve), poiché l’unico ente ispettivo di controllo (in senso lato) è da ritenersi l’IRVO (Istituto Regionale Viti ed Olio), ma il controllo ispettivo eseguito al fine dell’attuazione del “Piano controlli” è cosa ben diversa dal potere di certificazione di qualità DOP IGT.

Risulta che tutte le altre condotte agrarie, che hanno istruito le domande di sostegno, hanno riconosciuto il punteggio a seguito della esibizione dello Scheda

⁵ Criterio: Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP “ ... Per l’attribuzione del punteggio è necessario che dalla documentazione prodotta sia chiaramente identificabile la produzione totale biologica ottenuta e venduta riferita all’anno precedente (es. **registro delle fatture e/o copia di tutte le fatture emesse nell’anno precedente, registro delle produzioni e delle vendite, altro) ...”**

Vitivinicola Aziendale, delle **fatture emesse relative alla vendita di uve DOP / IGT (con estratto del Registro Aziendale di vendite pagg.1/6) e delle corrispondenti attestazioni rilasciate dalle cantine conferitarie**, elementi tutti ritualmente prodotti dalla Società ricorrente a sostegno della domanda di finanziamento (**All.ti sub n. 12**).

Infatti, nel caso di specie che riguarda la società ricorrente, esiste un "Verbale Visita Ispettiva presso Viticoltore" rilasciato dall'IRVO a seguito della visita effettuata in azienda il 23 ottobre 2017 (**All. 13**) che conclude per conformità della azienda alla produzione di uve DOP/IGT. Il documento non essendo richiesto dal Bando non è stato allegato alla domanda, e per mera cautela difensiva e dimostrazione comunque della buona fede e correttezza di posizione, viene allegato al presente ricorso per ulteriormente acclarare, ad ogni buon conto, l'idoneità dell'azienda alla produzione di uve DOP/IGT.

Il documento può comunque essere utile per chiarire alcuni aspetti sulla Certificazione delle Uve DOP e IGT e sull'attività che svolge l'IRVO.

Innanzitutto dalla lettera di accompagnamento del verbale si desume che il controllo è avvenuto a seguito di "*sorteggio random*", ciò significa che:

- a) solamente alcune aziende (il 2% si desume dal verbale stesso) sono soggette a controllo e quindi in possesso del "verbale";
- b) per la commercializzazione di uve DOP/IGT non è necessaria l'attestazione della conformità aziendale alla produzione di tali uve da parte dell'IRVO, diversamente solamente una percentuale minima di aziende potrebbe commercializzare uve DOP/IGT.

Dal verbale inoltre si evince che **"la verifica delle rese uva per ettaro è stata accertata attraverso i documenti di conferimento forniti dalla struttura associativa"**, si tratta cioè delle citate fatture di vendita/conferimento alle cantine sociali cooperative di cui la ricorrente è socia (Settesoli di Menfi e Cellaro di Sambuca di Sicilia), di cui alla domanda di partecipazione al bando (qui prodotte sub All. 12, unitamente al Registro Aziendale delle vendite).

Tali documenti sono stati assunti dall'IRVO per l'attestazione della conformità della

resa uva per ettaro elemento indispensabile per la produzione di uve qualificate DOP/IGT.

Deve dunque potersi affermare che:

- comunque la pretesa "Attestazione dell'Ente di controllo o di certificazione" indicata in motivazione non può essere il "verbale di visita ispettiva" dell'IRVO che fa seguito ad un "sorteggio random";
- non esiste un'attività di "Attestazione" e/o "Certificazione" della produzione di uve DOP/IGT da parte dell'IRVO, che svolge solamente attività di controllo - "al fine dell'attuazione del Piano di Controlli" (così dice il verbale) - a campione a seguito di "sorteggio random";
- la commercializzazione di uve DOP/IGT prescinde da qualsiasi Attestazione e/o Certificazione da parte di Enti di controllo, ma è basata esclusivamente su due elementi:
 - a) l'idoneità alla produzione risultante dalla Scheda Superfici Vitate (documento redatto su dichiarazione del viticoltore e conservato nel SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale) ;
 - b) mancato sforamento dei massimali di produzione per ettaro desumibili dalle fatture di vendita/conferimento delle uve.

Va aggiunto inoltre che il Bando non chiedeva l'esibizione della Scheda Superfici Vitate, infatti tale documento è nella piena disponibilità dell'Assessorato/Ispettorati all'Agricoltura in quanto conservato dal SIAN di cui l'Assessorato è utente istituzionale con diretto accesso, mentre le fatture di vendita/conferimento contengono tutte l'attestazione che si tratta di uve DOP /IGT.

In buona sostanza, l'"Attestazione dell'Ente di controllo o di certificazione" per la produzione DOP/IGT richiesta dal Bando, mentre può riguardare altri prodotti agricoli qualora disciplinati da Consorzi o altri organismi di produzione, non può riguardare la produzione delle uve in quanto l'IRVO, unico soggetto in campo regionale cui può riconoscersi competenza in materia, non svolge alcuna funzione di attestazione/certificazione della produzione di uve DOP/IGT ma, si ripete, esegue solamente controlli ispettivi "random" nelle aziende produttrici.

In conclusione i documenti prodotti a sostegno della domanda di finanziamento, ossia le citate fatture di conferimento di uve alle cantine associate con relativa attestazione della cantina conferitaria del DOP/IGT, unitamente agli estratti dei registri di vendite in cui sono registrate dette fatture, qui allegate sub 14 fanno piena prova del coerente rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Bando con riferimento al criterio A5 e pertanto il mancato riconoscimento del relativo punteggio di 12 è da ritenersi del tutto illegittimo inficiando la validità della graduatoria e del DDG impugnato.

A6 – riguardo al criterio di selezione A6 (punti 14), che non ha convalidato punti 14 per l'asserita motivazione *“la ditta non realizza investimenti per la lavorazione e/o trasformazione ma solo locali per la commercializzazione”*, va evidenziato che anche in tale ipotesi l'organo istruttorio non ha ben compreso le indicazioni e prescrizioni di cui al citato Bando, di cui alle citate disposizioni operative e di cui al citato FAQ.

Allo specifico riguardo, oltre la descrizione dei principi e dei criteri in seno al Bando, soccorrono le indicazioni ulteriori contenute in seno alle Disposizioni operative (citata pag. 5 del documento qui allegato 4.1) ⁶ da cui chiaramente si evince che la realizzazione di un punto vendita aziendale (locali per commercializzazione, come definiti dall'organo istruttorio) è elemento sufficiente per soddisfare quanto richiesto dal criterio di selezione A6 del Bando.

Si tratta in particolare della filiera diretta alla produzione e commercializzazione dell'Olio EV di Oliva Biologico.

La società ricorrente ha richiesto tra l'altro, oltre che il sostegno economico per la realizzazione di un manufatto ove poter localizzare in azienda la vendita del prodotto, anche un aiuto per l'arredo dello stesso, e per la realizzazione di un sito internet aziendale e per la vendita on-line dei prodotti agricoli.

⁶ Criterio: Iniziative finalizzate al completamento della filiera, laddove viene detto espressamente che “... possono essere previsti a completamento della filiera anche interventi che rientrano nella definizione di commercializzazione (vendita a consumatore finale, da attuarsi presso i punti vendita aziendali e/o e-commerce, e/o mercato del contadino e similari)” .

Tale ultima previsione è totalmente sfuggita all'esame dell'organo istruttore che, ove ne avesse riscontrato l'incompatibilità con le finalità del criterio in esame, avrebbe dovuto farne menzione tra le osservazioni che negano il suo perseguimento e la conseguente attribuzione di punteggio, ove ne avesse invece riscontrato la compatibilità, avrebbe dovuto senz'altro riconoscere il perseguimento del criterio e del relativo punteggio, in quanto la realizzazione di un sito internet aziendale e per la vendita on line dei prodotti agricoli, è elemento sufficiente a realizzare i criteri di selezione previsti dal punto A6 in questione.

Detta conclusione di rigetto non è dunque per nulla corrispondente con quanto richiesto dal Bando, che assegna 14 punti agli "investimenti riguardanti il potenziamento di fasi della filiera già esistenti". Il bando quindi pur con riferimento al punto denominato "Iniziative finalizzate al completamento della filiera" assegna il punteggio agli "investimenti riguardanti il potenziamento di fasi della filiera già esistenti" e la Società ricorrente, che già produce e commercializza l'olio di oliva al minuto, rientra appieno in questa tipologia previsionale e ad ulteriore conferma del motivo di impugnazione e dell'illegittimità del provvedimento impugnato, si fa espresso richiamo ai chiarimenti resi ai numeri 27 – 28 – 134 – 144 – 187 – 188 del detto FAQ domande e risposte qui allegato in atti sub 4.2.

A8 – infine, avuto riguardo al criterio A8 – Innovazione (punti 3), la motivazione impugnata secondo cui la ditta "*non produce documentazione(i) relativ(i) ad attrezzature introdotte nel mercato < 2 anni*" non può ritenersi in alcun modo fondata, poiché dai documenti prodotti a sostegno della domanda, può evincersi senza dubbio interpretativo alcuno il pieno e coerente rispetto dei parametri indicati nei criteri di selezione del Bando nonché nelle disposizioni operative citate ⁷ poiché già in seno al PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) allegato a

⁷ **A8 - Criterio Innovazione.** Ai fini della convalida del punteggio dovrà essere verificata la sussistenza delle condizioni previste dal criterio di selezione (innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto). **I requisiti dell'innovazione devono essere opportunamente descritti nella relazione del PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) .**

sostegno della domanda di finanziamento è espressamente indicato, come puntualmente descritto dal Bando, che:

“ saranno attivate azioni inerenti la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse con: ... 2) l'acquisto di trattrici di nuova concezione con filtro antiparticolato, pertanto, meno inquinanti di quelle esistenti sia in termini di emissione che di consumo di carburante; 3) l'acquisto di atomizzatore di nuova generazione con maggiore efficienza nella distribuzione dei fitofarmaci sulle colture”.

E con particolare riguardo all'Innovazione che:

“ l'aspetto innovativo dell'investimento è legato all'acquisto di trattrici immesse sul mercato da meno di due anni con dotazioni a basso impatto ambientale come il filtro antiparticolato.

Si rimanda alla dichiarazione rilasciata dal fornitore ed allegata al preventivo che attesta che le trattrici Landini Trekker presentano carattere di innovazione di processo quali riduzione di consumi e, dunque, di costi per l'esecuzione delle operazioni colturali e che sono state immesse da meno di due anni sul mercato “.

A chiusura e conferma dell'indicazione di cui al detto PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) sono stati inoltre prodotti preventivi di spesa (**qui allegati sub 14**) di trattori con corrispondente dichiarazione resa dai responsabili concessionari delle caratteristiche di innovazione presentate dai mezzi e dell'immissione nel mercato da meno di due anni dalla domanda.

Deve quindi concludersi che non sono stati riconosciuti i punti 3 in maniera illegittima dalla commissione istruttoria, inficiando ciò irrimediabilmente la graduatoria definitiva di cui all'impugnato DDG.

2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Deve prendersi atto tuttavia dell'incredibile esercizio illegittimo del potere discrezionale della P.A. laddove non ha consentito a tutti i richiedenti di correggere e/o rivalutare punteggi non convalidati e/o domande non ammesse.

Risulta invero *per tabulas* dal tenore del DDG n.1910 impugnato, laddove testualmente ivi affermato, che: *“Considerato che gli Ispettorati Agricoltura della Sicilia ...*

*con nota prot. n. 17013 del **31.7.2018** hanno comunicato di avere apportato in autotutela talune modifiche ai dati contenuti negli elenchi di cui al DDG n. 1501 del 25.6.2018 sopra citato, stante le osservazioni formulate da parte di soggetti richiedenti il sostegno dell'Assessorato Agricoltura e agli Uffici periferici e l'ulteriore revisione dell'attività istruttoria già espletata da parte di alcune Commissioni periferiche ... DECRETA ... (di approvare in sostituzione degli elenchi definitivi (già rettificati) già allegati al DDG n.1501/2018 i nuovi elenchi (ulteriormente) rettificati, allegati al DDG n.1910/18) ”.*

Il testo del DDG appare di gravissima violazione dei principi del nostro ordinamento ed attesta senza necessità di ulteriori approfondimenti (salva la eventuale rilevanza penale dell'accaduto) la disparità di trattamento osservata dalla P.A. nei confronti delle ditte richiedenti e partecipanti al Bando, laddove risulta nei fatti consentita solo ad alcune ditte la possibilità di interloquire nei corridoi della P.A. al fine di consentire solo ad alcune ditte richiedenti di poter formulare osservazioni agli Uffici periferici e sollecitare l'ulteriore revisione dell'attività istruttoria già espletata da parte di alcune Commissioni periferiche. E ciò in palese violazione delle prescrizioni di cui all'Art. 7 del citato Bando che disciplina la tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione, indicando il ricorso giurisdizionale al TAR o al Presidente della Regione Siciliana quali autorità giudicanti e competenti per le impugnazioni.

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI DI FINANZIAMENTO RICHIESTI IN DOMANDA

Riguarda l'errata indicazione nella graduatoria approvata dell'importo degli investimenti e del contributo richiesto dalla ricorrente.

Nella stessa graduatoria approvata (ed allegata) l'importo del finanziamento relativo al programma di sviluppo rurale richiesto dalla società ricorrente, viene **erroneamente ed illegittimamente indicato dall'Assessorato Regionale in € 333.399,86 (quale importo di progetto) ed in € 166.699,95 (quale contributo**

pubblico richiesto), laddove invece **l'importo corretto** della domanda di investimenti presentata dalla società ricorrente supera il milione di euro con una indicazione specifica di **spesa complessiva per investimenti di € 1.267.780,59 (Iva compresa; € 1.056.541,48 Iva esclusa) ed una richiesta di contributo pubblico di € 672.898,94** (pag.22 di 29 della citata domanda di sostegno – **All. 8** – nonché pagg.14/15 del PSA di cui alla domanda di sostegno **All. 8.1**).

LA FASE ISTRUTTORIA DEL PRIMO GRADO

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Regionale dello Stato per l'Assessorato resistente con **atto di mera forma** (di una sola pagina) del 24/10/2018 senza nulla dedurre in fatto ed in diritto e senza muovere obiezioni e/o deduzioni e/o opposizioni di sorta rispetto a quanto dedotto e rassegnato dalla ricorrente.

All'udienza del 25/10/2018 la ricorrente insisteva per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ed il TAR, sentite le parti, all'esito dell'udienza detta, disponeva con ordinanza n. 2220/2018 resa fuori udienza, con la quale, *preso atto della mancanza di deduzioni e/o obiezioni da parte della resistente, riteneva di dover decidere sulla domanda cautelare, previa acquisizione di documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa da parte dell'Amministrazione Regionale resistente nonché di dettagliata relazione illustrativa con allegazione di ogni ulteriore documento idoneo ai fini della controversia*; assegnava quindi termine di giorni 15 all'Amministrazione e rinviava all'udienza in camera di consiglio del 6/12/2018.

L'odierna ricorrente depositava per l'udienza del 6/12/2018 memoria difensiva con la quale faceva rilevare all'adito TAR che l'Amministrazione resistente aveva depositato tardivamente (rispetto ai termini di 15 giorni ad essa assegnati prima dell'udienza) un documento che non era affatto rispondente a quanto richiesto dal Giudice, poiché trattavasi semplicemente delle disposizioni attuative del Piano PRS in questione, peraltro già allegato in atti dalla ricorrente. Inoltre la ricorrente invocava l'affermazione del **principio di non contestazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'art.64, commi 2 e 4, del c.p.a.

Ad esito dell'udienza del 6/12/2018 il TAR disponeva con ordinanza n. 2603/2018

resa fuori udienza, *prendendo atto che l'Amministrazione non aveva ottemperato alla precedente ordinanza istruttoria che veniva quindi reiterata sul punto richiedendo un nuovo deposito, assegnati i termini ordinari per la trattazione della domanda cautelare fissata con rinvio all'udienza del 20/12/2018.*

All'udienza detta del 20/12/2018 la ricorrente insisteva nella domanda cautelare e faceva rilevare la persistente inottemperanza dell'Amministrazione resistente alle precedenti ordinanze istruttorie ed il TAR rendeva ordinanza n.1261/2018 con la quale:

- *considerava che al danno prospettato dalla ricorrente poteva avviarsi ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato in ricorso;*
- *considerava di dover rinviare al merito la regolazione delle spese legali per la fase cautelare, dovendosi tener conto del mancato riscontro (da parte dell'Amministrazione) all'ordine istruttorio;*
- *accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame della stessa Amministrazione;*
- *rinvia per il merito all'udienza pubblica del 6/6/2019.*

L'udienza di merito veniva anticipata al giorno 5/6/2019. Parte ricorrente insisteva sui motivi di ricorso ed inoltre sull'affermazione del **principio di non contestazione** ai sensi e per gli effetti di cui all' art.64, commi 2 e 4, del c.p.a. nonché chiedeva affermarsi la **responsabilità aggravata** (ex art. 96 c.p.c.) alla luce del comportamento dell'Amministrazione resistente che non ha dato alcun seguito ed ottemperanza né alle ordinanze istruttorie precedenti né all'ordinanza cautelare, siccome rese dal TAR. Il ricorso veniva posto in decisione.

Il TAR rendeva ulteriore ordinanza istruttoria n.1739/2019 pubblicata il 27/6/2019, con la quale *manifestava dubbi sulla possibile disintegrità del contraddittorio, pur avendo parte ricorrente individuato una parte contro interessata; assegnava quindi alle parti termine di giorni 20 per memorie difensive sulla unica questione.* La ricorrente depositava quindi memorie del 16/7/2019.

Il TAR rendeva ulteriore ordinanza istruttoria n. 2235/2019 pubblicata il 23/9/2019 con la quale *disponeva l'integrazione del contraddittorio con le modalità dei pubblici proclami*

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web ufficiale dell'Assessorato resistente onerando le parti in tal senso e rinviando la decisione all'udienza del 21/5/2020.

La ricorrente provvedeva ritualmente alla disposta pubblicità del ricorso e del giudizio per pubblici proclami, depositando in data 7/10/2019 e 12/11/2019 gli atti ed i documenti attestanti l'eseguita notificazione/pubblicità.

L'udienza di trattazione veniva quindi anticipata al 19/5/2020 (*e trattata secondo le modalità da remoto imposte dalla sopravvenuta normativa per pandemia Covid 19*).

Parte ricorrente depositava memorie conclusionali del 13/5/2020 con le quali insisteva nei motivi di ricorso, nonché sull'affermazione del principio di non contestazione ex art.64, commi 2 e 4, del c.p.a. nonché della responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) alla luce del comportamento assai negligente dell'Amministrazione resistente che non ha dato seguito alcuno né alle ordinanze istruttorie precedenti né all'ordinanza cautelare, siccome rese dal TAR. Chiedeva infine il favore delle spese di lite sia della fase cautelare che del merito.

Il ricorso veniva quindi posto in decisione e resa la sentenza qui impugnata per i seguenti motivi.

MOTIVI DI DIRITTO

Come sopra anticipato, l'adito TAR accoglieva in sentenza solo parte dei motivi di ricorso, compensando le spese di lite *inter partes*.

I motivi di censura ed impugnazione pienamente accolti dal primo Giudice hanno riguardato:

- la contestata esclusione per il criterio di selezione A6 (con punteggio 14) - Iniziative finalizzate al completamento della filiera - per l'asserita motivazione *“la ditta non realizza investimenti per la lavorazione e/o trasformazione ma solo locali per la commercializzazione”*;
- la contestata errata indicazione nella graduatoria impugnata dell'ammontare dell'intervento programmato e del relativo contributo elargibile, rispettivamente quantificati in macroscopico errore dall'Amministrazione in € 333.399,86 (*invece della spesa ammissibile di € 1.267.780,59 Iva compresa; € 1.056.541,48 Iva esclusa*) ed

€ 166.699,95 (*invece del contributo erogabile di € 672.898,94*). Il TAR ha inoltre al statuito al riguardo l'onere per l'amministrazione a provvedere ad una nuova istruttoria sulla stessa voce (statuizione ad oggi non ancora ottemperata dall'Amministrazione, nonostante il tempo trascorso).

I motivi di ricorso non accolti dal primo Giudice, con la sentenza qui impugnata, hanno riguardato invece la contestata esclusione di altri due punteggi rivendicati dalla ricorrente per i **criteri di selezione A5** (punteggio 12) e **A8** (punteggio 3) che vengono pertanto riproposti dinnanzi al Giudice qui adito, per i seguenti motivi.

1. VIOLAZIONE E FALSA NONCHÉ ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 64 DELLA LEGGE 12/12/2016 N. 238) (sul punteggio A5)

Al riguardo del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio collegato al **criterio di selezione A5** (punti 12) - **Aziende con produzioni di qualità certificata I.G.P., D.O.P., SQNPI, SQNZ** e regimi facoltativi di certificazione – motivata dall'Amministrazione, con il provvedimento impugnato, per l'asserita "*manca di una attestazione dell'ente di controllo o certificato e/o scheda vitivinicola*", il TAR ha, rigettando il motivo d'impugnazione in questione, fondato il proprio convincimento sull'errato presupposto dell'applicabilità, al caso di specie che qui riguarda, del richiamato art. 64 legge 12/12/2016 n.238.

Anche volendo prescindere dalla corretta interpretazione da darsi alla richiamata norma, secondo il noto principio *tempus regit actum*, detta normativa non poteva in concreto certo essere applicata alla domanda di finanziamento in questione della ricorrente, a causa della successiva emanazione del relativo decreto attuativo, come di seguito chiarito.

La citata legge n. 238/2016 che il TAR richiama per confermare il diniego del punteggio A5, è stata pubblicata nella G.U. del 28/12/2016 ed è entrata in vigore il

12/1/2017.

La norma che riguarda il nostro caso è l'art. 64 "Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG", e dispone l'affidamento dei controlli ad autorità pubbliche ed a organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

La norma prevede che gli organismi di controllo privati e pubblici che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche devono possedere ed essere conformi a determinati requisiti e devono presentare richiesta al Ministero di iscrizione in apposito «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo».

L'iscrizione è ordinata dal Ministero previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la loro iscrizione.

Il comma 20 dell'art. 64 dispone poi, che con decreto del Ministro sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.

Considerando le vicende attuative della norma richiamata emerge:

- l'IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell'Olio) è stato autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, e quindi iscritto nell'apposito Elenco, con D.M. 2 luglio 2018 N. 10.290.
- il Decreto Ministeriale regolante il "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" è stato emanato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali il 2 agosto 2018, N. 7552 .

Se ne deduce che le disposizioni attuative della norma posta dal TAR a fondamento della propria decisione (non condivisibile) sono entrate in vigore successivamente alla pubblicazione del bando PSR in questione e comunque dopo la presentazione della domanda di aiuto della ricorrente :

- a. mancava il Regolamento attuativo disposto con D.M. 2/8/2018, N. 7.552;
- b. mancava il soggetto controllore e certificatore dato che l'IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell'Olio) è stato autorizzato soltanto con D.M. 2 luglio

- 2018 N. 10.290 ad esercitare le funzioni di controllo e certificazioni dette;
- c. le produzioni cui la domanda della ricorrente faceva riferimento erano produzioni relative all'anno 2017 e quindi antecedenti alla normativa ed evidentemente da questa non disciplinate.

Quale era allora la normativa concretamente applicabile al momento della pubblicazione del bando?

L'Art. 90 della citata legge n.238 del 12/12/2016 (*Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie*) dispone che:

I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.

I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet istituzionale in un'apposita sezione dedicata alla presente legge.

Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.

Deve al riguardo quindi necessariamente farsi riferimento alla disciplina normativa correttamente osservata dalla ricorrente perché vigente all'epoca di emanazione del bando e della presentazione della domanda.

Gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 8.4. 2010 n. 61 che nel disciplinare i controlli sulla produzione DO e IP, è importante dire, non fanno alcun riferimento ad attività di certificazione con riguardo alle uve.

In particolare l'art. 14, comma 1, dispone che:

"La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SLAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.

I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SLAN, alle regioni o province autonome ed agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza."

Il sistema era quindi all'epoca organizzato sull'auto-rivendicazione delle produzioni DO e IG da parte del produttore che provvede(va) autonomamente ad immettere i dati di produzione nel sistema informatico del SIAN, dal quale gli enti preposti potranno assumere i dati necessari per i loro controlli (non è previsto il rilascio di alcuna certificazione per le uve).

Il D.Lgs. 8.4.2010 n. 61 (concretamente vigente ed applicabile al momento dell'emissione del bando) aveva disposto uno specifico Decreto Attuativo relativamente ai controlli e si trattava del D.M. 14 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012): *Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.* (12A07124), preso correttamente a riferimento dalla ricorrente.

Ed è solamente con l'articolo 11, comma 2, (Disposizioni finali) Decreto Ministeriale 2 agosto 2018 n. 7552 (nuovo decreto attuativo), infatti, che il DM 14 giugno 2012, n. 794, viene abrogato.

E' da evidenziare comunque che il dato testuale del nuovo D.M. 7552/2018 in questione che pure si occupa della certificazione delle produzioni DO e IG, come rilevabile dall'art. 3 del Decreto stesso, limita espressamente il proprio raggio di azione alla produzione di **vini** a denominazione DO e IG e non comunque alle UVE.

A conferma delle superiori deduzioni, la ricorrente ha avanzato richiesta di accesso agli atti amministrativi all'Amministrazione resistente (**ALL.B**), onde ricevere conferma di quanto già emerso dagli incontri e avvenuti (FAQ) con rappresentanti delle imprese e della stessa Amministrazione regionale.

La richiesta di accesso agli atti, che ad oggi non risulta ancora evasa ed ottemperata dall'Amministrazione regionale, riguarda alcune ditte (contro interessate) inserite

nell'elenco definitivo regionale delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa delle graduatoria ai fini della verifica, nelle corrispondenti attività istruttorie, della rispettiva presenza di certificazione rilasciata dall'Istituto Regionale della Vite e dell'Olio per il riconoscimento del punteggio previsto al punto A5 – Aziende con produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P., SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione, (DOP-IGP punti 12).

Si tratta di ditte che hanno correttamente chiesto il punteggio relativo alle aziende con produzioni di qualità certificata IGP e DOP in ambito vitivinicolo e, nello specifico per la produzione di uve IGT terre Siciliane e/o DOC Sicilia, alle quali è stato correttamente riconosciuto il corrispondente punteggio previsto dal bando, sulla base della sola presentazione delle fatture di vendita delle uve (come più volte è stato indicato e precisato dai responsabili della misura dell'Assessorato Agricoltura nelle circolari interne e in occasione degli incontri divulgativi con i tecnici) e non certo per la presenza in sede istruttoria di apposita certificazione rilasciata dall'IRVO, poiché non dovuta.

Il mancato uguale riconoscimento di punteggio A5 alla ricorrente si traduce in una evidente e macroscopica mancanza di parità di trattamento, vizio tipico degli atti della P.A. ritualmente fatto valere dalla ricorrente in sede di impugnazione dinanzi al TAR, qui necessariamente riproposto, a seguito del mancato accoglimento del punteggio detto A5.

2. VIOLAZIONE E FALSA NONCHÉ ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO
– ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI (punteggio A8)

Avuto riguardo al criterio A8 – Innovazione (punti 3), la motivazione impugnata secondo cui la ditta “*non produce documentazione(i) relativ(i) ad attrezzature introdotte nel mercato < 2 anni*”, confermata dal TAR secondo cui *la prospettiva di acquisto di macchinari immessi sul mercato da almeno due anni non consente valutabile (dalla documentazione e dall'ipotesi progettuale) il miglioramento sul piano del processo*

produttivo non può ritenersi fondata.

Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto in sentenza che i macchinari acquisiti fossero stati immessi sul mercato (testualmente) **da almeno due anni**, laddove invero, la dichiarazione dei venditori – concessionari allegata in atti era di tenore ben diverso, ossia resa al fine di garantire che i macchinari medesimi non erano stati immessi nel mercato **da meno di due anni**, a conferma che si trattava di macchinari nuovi, recenti, moderni, con caratteristiche di innovazione che possono non avere i macchinari immessi nel mercato da almeno due anni (possono essere così anche di 20 anni). L'errore del primo Giudice pare abbastanza evidente.

Dai documenti prodotti a sostegno della domanda, può evincersi senza dubbio interpretativo alcuno il pieno e coerente rispetto dei parametri indicati nei criteri di selezione del Bando nonché nelle disposizioni operative citate ⁷ poiché già in seno al PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) allegato a sostegno della domanda di finanziamento è espressamente indicato, come puntualmente descritto dal Bando, che:

“saranno attivate azioni inerenti la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse con: ... 2) l'acquisto di trattrici di nuova concezione con filtro antiparticolato, pertanto, meno inquinanti di quelle esistenti sia in termini di emissione che di consumo di carburante; 3) l'acquisto di atomizzatore di nuova generazione con maggiore efficienza nella distribuzione dei fitofarmaci sulle colture”.

E con particolare riguardo all'Innovazione che:

“ l'aspetto innovativo dell'investimento è legato all'acquisto di trattrici immesse sul mercato da meno di due anni con dotazioni a basso impatto ambientale come il filtro antiparticolato.

Si rimanda alla dichiarazione rilasciata dal fornitore ed allegata al preventivo che attesta che le trattrici Landini Trekker presentano carattere di innovazione di processo quali riduzione di consumi e, dunque, di costi per l'esecuzione delle operazioni colturali e che sono state immesse da

⁷ **A8 - Criterio Innovazione.** Ai fini della convalida del punteggio dovrà essere verificata la sussistenza delle condizioni previste dal criterio di selezione (innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto). **I requisiti dell'innovazione devono essere opportunamente descritti nella relazione del PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) .**

meno di due anni sul mercato “.

A chiusura e conferma dell'indicazione di cui al detto PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) sono stati inoltre prodotti preventivi di spesa (**allegati sub 14**) di trattori con corrispondente dichiarazione resa dai responsabili concessionari delle caratteristiche di innovazione presentate dai mezzi e dell'immissione nel mercato da meno di due anni dalla domanda.

Deve quindi concludersi che non sono stati riconosciuti i punti 3 in maniera illegittima dalla commissione istruttoria, inficiando ciò irrimediabilmente la graduatoria definitiva di cui all'impugnato DDG.

3. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Deve riproporsi il vizio censurato già dinnanzi al primo Giudice laddove, come detto, non accolto il punteggio A5, come già chiarito al superiore punto 1 della presente impugnazione e come specificato anche alla disparità di trattamento dell'amministrazione al riguardo **di ditte che hanno correttamente chiesto il punteggio relativo (A5) per aziende con produzioni di qualità certificata IGP e DOP in ambito vitivinicolo e, nello specifico per la produzione di uve IGT terre Siciliane e/o DOC Sicilia, alle quali è stato correttamente riconosciuto il corrispondente punteggio previsto dal bando, sulla base della sola presentazione delle fatture di vendita delle uve** (come più volte è stato indicato e precisato dai responsabili della misura dell'Assessorato Agricoltura nelle circolari interne e in occasione degli incontri divulgativi con i tecnici) **e non certo per la presenza in sede istruttoria di apposita certificazione rilasciata dall'IRVO, poiché non dovuta.**

Deve prendersi atto tuttavia dell'incredibile esercizio illegittimo del potere discrezionale della P.A. laddove non ha consentito a tutti i richiedenti di correggere e/o rivalutare punteggi non convalidati e/o domande non ammesse.

Risulta invero *per tabulas* dal tenore del DDG n.1910 impugnato, laddove testualmente ivi affermato, che: “*Considerato che gli Ispettorati Agricoltura della Sicilia ...*

*con nota prot. n. 17013 del **31.7.2018** hanno comunicato di avere apportato in autotutela talune modifiche ai dati contenuti negli elenchi di cui al DDG n. 1501 del 25.6.2018 sopra citato, stante le osservazioni formulate da parte di soggetti richiedenti il sostegno dell'Assessorato Agricoltura e agli Uffici periferici e l'ulteriore revisione dell'attività istruttoria già espletata da parte di alcune Commissioni periferiche ... DECRETA ... (di approvare in sostituzione degli elenchi definitivi (già rettificati) già allegati al DDG n.1501/2018 i nuovi elenchi (ulteriormente) rettificati, allegati al DDG n.1910/18) ”.*

Il testo del DDG appare di gravissima violazione dei principi del nostro ordinamento ed attesta senza necessità di ulteriori approfondimenti (salva la eventuale rilevanza penale dell'accaduto) la disparità di trattamento osservata dalla P.A. nei confronti delle ditte richiedenti e partecipanti al Bando, laddove risulta nei fatti consentita solo ad alcune ditte la possibilità di interloquire nei corridoi della P.A. al fine di consentire solo ad alcune ditte richiedenti di poter formulare osservazioni agli Uffici periferici e sollecitare l'ulteriore revisione dell'attività istruttoria già espletata da parte di alcune Commissioni periferiche. E ciò in palese violazione delle prescrizioni di cui all'Art. 7 del citato Bando che disciplina la tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione, indicando il ricorso giurisdizionale al TAR o al Presidente della Regione Siciliana quali autorità giudicanti e competenti per le impugnazioni.

4. OMESSA STATUZIONE AL RIGUARDO DI DUE DOMANDE DELLA RICORRENTE

Il primo Giudice ha omesso ogni statuizione al riguardo delle domande avanzate specificamente dalla ricorrente relative all'affermazione del **principio di non contestazione ex art.64, commi 2 e 4, del c.p.a.** nonché della **responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.)** alla luce del comportamento assai negligente dell'Amministrazione resistente che non ha dato seguito alcuno né alle ordinanze istruttorie precedenti né all'ordinanza cautelare, siccome rese dal TAR.

Le censure al riguardo sono state spese dallo stesso TAR che nelle diverse ordinanze istruttorie “bacchettava” l’Amministrazione resistente per le perduranti inottemperanze alle ordinanze medesime, rimaste tali.

Contraddittoriamente poi in sentenza, il primo Giudice non ha più stigmatizzato l’Amministrazione inadempiente per i detti profili, né li ha ritenuti a fondamento della decisione, non statuendo per la fondatezza e piena sussistenza delle censure rassegnate dalla ricorrente e non contestate (basta dire che l’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma senza nulla eccepire o contro dedurre), né sulla responsabilità aggravata della parte resistente.

5. ERRATA STATUZIONE NONCHÉ INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE AL RIGUARDO ALLE SPESE DI LITE

Ciò premesso al superiore punto 4, va aggiunto che la compensazione delle spese di lite suona come una statuizione ingiusta ed errata.

Il primo Giudice con poca coerenza con quanto disposto con le precedenti ordinanze (cautelare ed istruttorie) ha statuito la compensazione delle spese di lite *per la parziale soccombenza della Amministrazione resistente*, laddove la ricorrente aveva invece chiesto il favore delle spese di lite sia della fase cautelare che del merito.

Va evidenziato intanto che il comportamento processuale di controparte (persistente inadempienza alle ordinanze) è stato stigmatizzato dallo stesso primo Giudice in più occasioni, con le diverse ordinanze, tranne poi che in sentenza. E questo è un dato processuale di cui il Giudice deve tener conto anche al fine della statuizione delle spese.

Riguardo poi alla ritenuta parziale soccombenza, essa di per sé non è ragione sufficiente per la compensazione delle spese di lite, senza motivazione alcuna e/o ulteriore. La giurisprudenza ha chiarito che nel caso di accoglimento parziale delle domande segue la soccombenza parziale sulla controparte.

La ricorrente chiede quindi al Giudice qui adito che in riforma della sentenza di

primo grado venga anche disposta la soccombenza dell'Amministrazione per entrambi i gradi del giudizio (e per la fase cautelare).

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Alla luce delle rassegnate considerazioni e deduzioni, nonché motivi di ricorso, deve potersi affermare la ragionevole apparenza e fondatezza delle ragioni di diritto dedotte dalla ricorrente e quindi la ragionevole fondatezza e sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Quanto all'ulteriore requisito del *periculum in mora* deve osservarsi quanto segue.

Come può evincersi dalle citate Disposizioni di attuazione del Bando (All. 4.2) le ditte comprese nella graduatoria che qui si impugna hanno già prodotto alla P.A. tutta la documentazione prescritta ai fini della cantierabilità dei progetti, comprese le autorizzazioni e/o concessioni edilizie rilasciate dalle competenti autorità amministrative a seguito della formale approvazione dei progetti di investimento.

In pratica, l'approvazione definitiva della graduatoria qui impugnata comporta, come disciplinato dal paragrafo 17.5 e seguenti delle citate Disposizioni di attuazione (pagine 18 e seguenti) l'immediato passaggio alla fase di concreta concessione dell'aiuto economico connesso alla domanda di sostegno inoltrata da ciascuna ditta richiedente ed in graduatoria in posto utile, previo espletamento e completamento dell'ultima fase istruttoria e definizione del procedimento istruttorio.

Immediatamente dopo (quindi a breve termine) gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio emetteranno il provvedimento concessorio del sostegno cui potrà seguire la materiale erogazione del contributo pubblico, fino alla capienza disponibile dello stanziamento complessivo del Bando (come detto, € 100.000.000,00).

Ciò reca l'evidenza del pregiudizio grave che subirebbe la ricorrente dalla mancata sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e della detta graduatoria definitiva (rettificata) poiché il momento in cui gli Ispettorati Provinciali completeranno a stretto giro di istruttoria finale la verifica dei soggetti cui spetta

L'emissione del provvedimento concessorio, la ricorrente vedrà sfumare definitivamente il significativo sostegno economico richiesto per gli investimenti programmati e progettati per **oltre € 1 milione** (che hanno già comportato rilevanti ed assai impegnative anticipazioni di spese e costi amministrativi nonché di progettazione e concessori) e lo sviluppo del programma aziendale, con danno economico e patrimoniale assai grave ed irreparabile per la dimensione aziendale attuale della società ricorrente.

Si chiede pertanto che l'adito C.G.A. sospenda in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati, siccome non accolti dal primo Giudice .

* * * * *

Tutto ciò premesso, avendo ravvisato e documentato peraltro la possibilità che le diverse Commissioni esaminatrici a livello regionale abbiano operato in maniera non univoca ai fini della verifica dei criteri di attribuzione dei punteggi, in ragione degli indicati motivi di ricorso e facendo espressa riserva e salvezza di ulteriori motivi aggiunti nonché di ogni altra azione che possa essere esercitata in conseguenza dei fatti riportati, gli odierni ricorrenti, per come sopra generalizzati, a mezzo dello scrivente difensore, *reiectis adversis*,

CHIEDE CHE L'ADITO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

in accoglimento delle superiori deduzioni e motivi di ricorso in impugnazione, previa la concessione della sospensione in via cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed in riforma parziale della sentenza impugnata,

ANNULLI

come specificato in ricorso, i provvedimenti impugnati (DDG n.1910/2018 del 10/8/2018 con graduatoria definitiva modificata delle domande di sostegno ammesse di cui all'allegato 1 dello stesso DDG; ed ove occorra l'atto presupposto DDG n.1501/2018 del 25/6/2018 con graduatoria definitiva di cui all'allegato 1 dello stesso DDG), nonché tutti gli ulteriori provvedimenti presupposti nonché eventualmente conseguenti ad essi.

Con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio, da porsi a carico dell'Assessorato Regionale soccombente.

In via istruttoria si chiede disporsi ORDINE DI ESIBIZIONE all'Amministrazione resistente, stante l'eseguito accesso agli atti amministrativi (ALL.B), non riscontrato dall'Amministrazione, si chiede l'ordine di esibizione della documentazione richiesta:

- a) della documentazione rilasciata dall'Istituto regionale della Vite e dell'Olio in ordine alla certificazione della produzione di uve di qualità D.O.P. o I.G.P., ovvero dell'attestazione che nessuna documentazione, allo scopo rilasciata dall'IRVO, è stata dalla ditta prodotta e sussiste al fascicolo;
- b) del verbale istruttorio e documenti attributivi dei punteggi, quanto meno con riferimento al punteggio previsto per le aziende con produzioni di uve di qualità certificata I.G.P. e/o D.O.P. (punti 12).

Facendo riserva e salvezza di eventuali mezzi istruttori occorrenti, anche in ordine alle eventuali deduzioni di controparte, saranno prodotti mediante deposito con il fascicolo di causa i citati documenti allegati, come da indice.

Allegati:

- A. Sentenza TAR di primo grado impugnata.
- B. Richieste di accesso agli atti amministrativi eseguiti dalla ricorrente a mezzo mail P.E.C. in data 15.1.2021.
- C. Fascicolo del primo grado:
 1. D.D.G. n.1910/2018 del 8/8/2018 emanato dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Sicilia dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2° - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche;
 2. Pubblicazione del D.D.G. n.1910/2018 del 8/8/2018 con valore legale in data 10/8/2018 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura e del PRS Sicilia;

3. Graduatoria allegato 1 del DDG n.1910/2018 contenente “Elenco regionale definitivo rettificato delle domande ammissibili e relativo punteggio”;
4. Bando 2016 Sottomisura 4.1:
 - 4.1 - Disposizioni operative di cui alla nota Prot.n.42665 del 1/9/2017;
 - 4.2 – Disposizioni attuative (PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1);
 - 4.3 - FAQ domande e risposte (PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1);
5. D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018 emanato dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Sicilia dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2° - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche;
6. Pubblicazione del D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018 con valore legale in data 26/6/2018 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura e del PRS Sicilia;
7. Graduatoria allegato 1 del DDG n.1501/2018 contenente “Elenco regionale definitivo delle domande ammissibili e relativo punteggio”;
8. Domanda di sostegno (partecipazione al Bando) inoltrata dalla società ricorrente all'Ispettorato Agricoltura di Palermo ritualmente presentata in via telematica e contraddistinta dal n. 54250369540, data di ricezione del giorno 8/8/2017, numero di protocollo AGEA.ASR.2017.0938872;
 - 8.1 - PSA – Piano di Sviluppo Aziendale della società Mazzaporro Duchessa
9. Scheda istruttoria redatta dalla P.A. regionale per l'attribuzione del punteggio, acquisita dallo scrivente difensore con accesso agli atti amministrativi, con nota di ricezione del 8/8/2018 della documentazione richiesta;
10. Prospetto sintetico redatto dalla stessa parte ricorrente;
11. Nota Ordine Agronomi del 23/11/2017;
12. Fatture emesse dalla ricorrente e corrispondenti attestazioni e documento di attestazione delle transazioni di prodotti biologici DOP/IGT rilasciate dalle cantine conferitarie:
 - 12.1 fattura del 18.11.2016 a Cantine Settesoli;
 - 12.2 fattura del 20.4.2016 a Agrisud s.n.c.;

- 12.3 fattura del 31.8.2016 a Solsicano s.a.r.l.
- 12.4 n. 3 fatture emesse in favore della Cantina Cellaro;
- 12.5 n. 21 fatture emesse per la vendita di olio;
13. "Verbale visita ispettiva presso viticoltore" con Tabella di resa dell'uva per ettaro e con Scheda superfici vitate (uva da vino) rilasciato dall'IRVO a seguito della visita ispettiva di controllo effettuata in azienda il 23 ottobre 2017 che conclude per conformità della azienda alla produzione di uve DOC/IGT;
14. Preventivi di spesa di automezzi ed attrezzature tecniche di coltivazione con corrispondente dichiarazione resa dai responsabili concessionari di innovazione ed immissione nel mercato da meno di due anni dalla domanda:
- 14.1 - Preventivo *Impellizzeri s.r.l.* del 22.3.2017 e relativa dichiarazione;
 - 14.2 - Preventivo *Volentieri-Pellenc s.r.l.* del 3.4.2017 e relativa dichiarazione;
 - 14.3 - Preventivo e dichiarazione di *Argo Tractors S.p.A.* del 27.2.2017;
15. Visura CCIAA Registro Imprese della ricorrente Mazzaporro Duchessa;
16. Fascicolo Aziendale AGEA della ricorrente Mazzaporro Duchessa.

DEPOSITI TELEMATICI ULTERIORI IN PRIMO GRADO

17. Memoria per l'udienza del 6.12.2018, depositata in data 6.12.2018;
18. Nota di deposito dell'ordinanza n. 1261/2018 notificata, depositata in data 5.6.2019;
19. Memoria autorizzata depositata in data 16.7.2019, con relativi allegati;
20. Nota di deposito documentazione per integrazione del contraddittorio con notificazione per pubblici proclami ex art. 52, comma 2, D.Lgs. 104/2010 (C.P.A.) con relativi allegati, depositata telematicamente in data 7.10.2019;
21. Nota di deposito documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione della notificazione per pubblici proclami, depositata in data 12.11.2019;
22. Memoria per l'udienza del 19.5.2020 depositata telematicamente in data 13.5.2020.

* * * * *

Ai fini del contributo unificato, il valore del presente ricorso è indeterminabile.

Salvis juribus

Trapani, 16 febbraio 2021

Avv. Biagio Bosco